

## **ERRATA COMPILAZIONE MODELLI/VERSAMENTI F24 DA PARTE DEL CONTRIBUENTE**

Come indicato nell'Art. 32 del Regolamento comunale:

*“Nell'ipotesi di versamenti di tributi indirizzati per errore al Comune, il contribuente, il quale abbia effettuato il pagamento in modo diretto senza intermediari, richiede al Comune di procedere con un versamento diretto a favore dell'Ente al quale il pagamento avrebbe dovuto essere destinato; il cittadino medesimo inoltra apposita comunicazione al Comune creditore e al nostro ente domandando il riversamento delle somme”* ([Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, com. 722](#) e [Decreto ministeriale 24/02/2016](#)).

Il contribuente deve inviare obbligatoriamente una comunicazione compilando altresì l'apposito modello sia al Comune competente sia al Comune incompetente ([Circolare ministeriale 14/04/2016, n. 1/DF](#)).

Le norme a dispongo che l'Ente locale che ha ricevuto il versamento non dovuto, deve procedere, entro il termine tassativo di 180 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione da parte del contribuente, a riversare all'Ente locale competente le somme indebitamente percepite. Qualora il contribuente avesse ricevuto da parte del Comune competente un provvedimento di accertamento con il quale gli viene contestato l'omesso versamento dell'imposta (proprio perché versata ad altro Comune), l'ufficio che ha emesso il provvedimento è tenuto ad annullarlo con un provvedimento di autotutela in quanto il contribuente ha, comunque, assolto all'obbligo del versamento sebbene esso sia stato effettuato ad un diverso Comune (vedasi paragrafo 1, Circolare Ministero dell'Economia e Finanze del 14/04/2016, n. 1/DF).